

BGE 77 II 109

Bundesgericht (BGE), 1951-06-14, FR

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_77_II_109

FR: ATF 77 II 109

IT: DTF 77 II 109

Volltext

108 Familienrecht. N0 22. . 22. Extrait de l'arr~t de la IIe Cour civile du 14 juin 1951 dans la cause Martignier contre Tuteur general de Geniwe. Art. 148 Bt 287.(JO. AutoritM competente pour retablir, pendant un proces en divorce, la puissance paternelle dont les parents ont ete dechus avant l'instance. Are. 148 und 287 ZGB. Welche Behörde ist während des Schei- dungsprozesses zur Wiederherstellung der elterlichen Gewalt zuständig, wenn diese den Parteien vor dem Prozess entzogen worden war 1 Are. 145 B 287 00. Autorita competente per ripristinare, durante una causa di divorzio, la potesta dei genitori che era stata loro toita prima dell'inizio. della causa. En 1948, la Ohambre des tutelles de Geneve a declare les epoux Martignier dechus de la puissance paternelle sur leurs quatre enfants mineurs et designe un tuteur. Le 24 mars 1950, la mere a demande a. etre reintegree dans ses droits. Le 12 juillet, elle a ouvert une action en divorce, encore pendante. La Ohambre des tutelles l'a retablie, le 1 er mars 1951, dans l'exercice de la puissance paternelle. L'Autorite de surveillance des tutelles a toute- fois annule d'office cette decision. Elle releve que, des qu'un proces en divorce est introduit, le Tribunal est seul competent pour statuer sur la garde des enfants (art. 145 00); l'autorite tuMaire ne pourrait intervenir en vertu de l'art. 284 00 que pour des motifs graves et urgents qui n'existent pas en l'espece. Oontre ce prononce dame Martignier adepose un recours en reforme, admis par le Tribunal federal. Extrait des motifs : Qu'il s'agisse de regler les rapports entre parents et enfants dans le cadre de l'art. 14500, sur lequel se fonde la decision attaquée, ou de l'art. 156, la competence du juge du divorce resulte de la necessite d'attribuer soit au pere soit a. la mere un droit dont jusqu'alors ils etaient investis tous les deux et qu'ils exeryaient en commun. Oette alternative ne se pose pas quand, avant l'ouverture du Familienrooht. N0 23. 109 proces, la puissance paternelle a d6ja. eM retiree a. l'un des parents ou aux deux. N'ayant alors aucune raison d'intervenir, le juge du divorce doit respecter la reglementation en vigueur (RO 57 II 138). En jugeant que la reintegration de la requerante dans son droit de puissance paternelle etait reservee a. ce magis- trat, l' Autorite genevoise de surveillance a meconnu ces principes. 'Sans doute ont-Hs eM enonces dans une cause ou l'un des epoux avait recouvre la puissance paternelle apres le divorce, tandis qu'ici dame Martignier a obtenu la reintegration en cours d'instance. Mais cette difference ne justifie pas une autre solution. Dans"les deux cas, l'au- torite saisie n'a pas a. faire face a. une situa~ion nouvelle crooe soit par le divorce ou la separation soit par une instance en divorce ou en separation. La decision a.~prendre est etrangere a. la procedure qui a oppose ou qui oppose encore les parents. O'est par consequent l'art. 287 00 qui s'applique et non l'art. 145. 23. Sentenza 10 maggio 1951 nella causa Stoppa contre Piattini. Art. 156 cp. 2 00. . Anche la madre, cui non sono stati affidati i figli, e te~uta m linea di massima a contribuire alle spese delloro mantemmento edella loro educazione. Spe ta al giudice del divorzio stabilire se einquale ~isura. sia dovuto questo contributo, tenendo. con~o deUa sltuaz~one economica del coniuge debitore e anche dl queUa dei comuge cui e stata affidata la prole. TI fatto che

il coniuge, cui non è stata affidata la prole. guadagna il minimo necessario al proprio sostentamento o non guadagna nulla perché non lavora, non è giusta per se solo che detto coniuge si libererà dal contributo, se si può ragionevolmente esigere che egli faccia uno sforzo per adempiere il suo obbligo. Art. 1562 ZGB. . Auch die Mutter, der die Kinder nicht zugewiesen sind, ist grundsätzlich an die Kosten des Unterhaltes und der Erziehung der Kinder beizutragen. . . Der Scheidungsrichter hat über die Beitragspflicht und die Bejahung über die Höhe der Beiträge zu entscheiden. Dabei ist die wirtschaftliche Lage des betreffenden wie auch der an dem Ehegatten, dem die Kinder zugewiesen sind, zu berücksichtigen. HO Familienrecht. N° 23. Der Umstand, dass jener nur sein eigenes Existenzminimum verdient oder, weil er nicht arbeitet, erwerbslos ist, führt nicht ohne weiteres zur Befreiung von der Beitragspflicht. Es ist zu prüfen, ob ihm füglich zugemutet werden könne, sich nach Arbeit anzumühen, um jene Pflicht zu erfüllen. Art. 156 al. 2 ee. La mere est tenue en principe de contribuer aux frais d'entretien et d'éducation de ses enfants, même si ceux-ci ne lui sont pas attribués. Il appartient au juge du divorce de décider si et en quelle mesure l'époux auquel les enfants ne sont pas attribués contribuera aux frais de leur entretien et de leur éducation. Il tiendra compte à cet égard de la situation économique de l'époux auquel les enfants ont été attribués ainsi que de celle de son conjoint. Le fait que l'époux auquel les enfants ne sont pas attribués ne gagne que le strict nécessaire à son entretien ou ne gagne rien, parce qu'il ne travaille pas, n'est pas à lui seul un motif suffisant pour le dispenser de toute contribution si l'on peut raisonnablement exiger de lui qu'il fasse un effort pour remplir son obligation. . A. - Angelina Piattini e Alfredo Stoppa si unirono in matrimonio nel 1945. Dalla loro unione nacque, nel 1946, il figlio Edvino che fu affidato fin dalla nascita ai nonni paterni ad Agno. I coniugi Stoppa-Piattini dimoravano a Zurigo per ragioni di lavoro. Con petizione 15 gennaio 1949 Alfredo Stoppa (che si era trasferito nel frattempo ad Agno, mentre la moglie era rimasta a Zurigo) chiese alla Pretura di Lugano-campagna il divorzio in virtù degli art. 137 e 142 CC e la condanna della convenuta a contribuire con fr. 60 mensili al mantenimento del figlio che doveva restare affidato ai nonni paterni. Mediante sentenza 4 settembre 1950 il Pretore di Lugano-campagna pronunciò il divorzio e affidò il figlio Edvino ai nonni paterni « nel senso dei considerandi ». Nei considerandi del giudizio pretoriale si osserva tra l'altro : { (Per il mantenimento dello stesso (del figlio Edvino) contribuirà invece il padre nella misura che sarà stabilita dalla I. d. Autorità tutoria di Agno in rapporto anche ai bisogni dei nonni paterni. Resta inteso che i genitori potranno intrattenere col figlio le relazioni indicate dalle circostanze). Il Pretore non si pronunciava sul contributo mensile di Familienrecht. N° 23. 111 fr. 60 che il padre aveva chiesto alla madre per il mantenimento del figlio. Alfredo Stoppa deferì questo giudizio alla Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, chiedendo che la madre fosse condannata a contribuire con fr. 60 mensili al mantenimento del figlio Edvino. In data 20 settembre 1950 la Camera civile revocò all'appellante il beneficio dell'assistenza giudiziaria, perché la causa non presentava apparente probabilità di esito favorevole. Alfredo Stoppa interpose contro questa revoca un ricorso di diritto pubblico che il Tribunale federale accolse. Con sentenza 15 gennaio 1951, la Camera civile del Tribunale d'appello confermò il suddetto giudizio pretoriale, osservando in sostanza quanto segue: Da una dichiarazione in atti risulta che la convenuta lavora come elettricista presso la fabbrica Rosenstiel a Zurigo, a fr. 1,40 all'ora e per 45 ore alla settimana; consegue quindi un guadagno mensile di fr. 252. Sulla scorta dei dati forniti dall'Ufficio di esecuzione e dei fallimenti di Zurigo II, il minimo vitale della convenuta dev'essere fissato in fr. 240,50 al mese, somma che non comprende però le spese di riscaldamento, luce

elettrica e acqua. In queste circostanze si può affermare che le condizioni economiche della convenuta non le consentono di contribuire al mantenimento del figlio Edvino. Quest'obbligazione incombe essenzialmente all'attore. B. - Alfredo Stoppa ha interposto un ricorso per riforma al Tribunale federale, chiedendo che il contributo della madre al mantenimento del figlio sia fissato in fr. 50 al mese. La convenuta non ha risposto. Considerando in diritto: 1. - Quantunque il dispositivo del giudizio pretoriale che è stato confermato dalla seconda giurisdizione cantonale faccia esplicita menzione soltanto dei nonni paterni cui è affidato il figlio delle parti in causa, non è dubbio che le 112 Familienrecht. N° 23. giurisdizioni cantonali hanno voluto attribuire al padre l'esercizio della patria potestà sul figlio. 2. - La sola questione ancora litigiosa è se la madre sia obbligata a contribuire al mantenimento del figlio. L'art. 156 cp. 2 CC prevede che « il coniuge a cui non sono affidati i figli è obbligato a contribuire secondo le sue condizioni alle spese del loro mantenimento edella loro educazione». Ne segue che il giudice del divorzio può prescindere completamente dall'imporre un siffatto contributo, quando il coniuge a cui non sono affidati i figli si trova indipendentemente dalla sua volontà (ad esempio, per gravi motivi di salute o di età) e in modo permanente in una situazione economica così precaria che non potrebbe fornire un contributo anche ridotto senza grave pregiudizio per la sua persona. Nell'esame di siffatta questione si dovrà tener conto anche delle condizioni economiche del coniuge cui è stata affidata la prole: se egli si trova in buona situazione economica, la liberazione dell'altro coniuge dall'onere del contributo potrà essere subordinata a condizioni meno rigorose. In linea di massima il giudice accorderà la liberazione totale soltanto eccezionalmente, nei casi in cui è bene accertata l'incapacità permanente di pagare un contributo anche ridotto. Il fatto che il coniuge, cui non è stata affidata la prole, guadagna il minimo necessario al proprio sostentamento o non guadagna nulla perché non lavora, non giustifica per se solo che detto coniuge sia liberato dal contributo, se si può ragionevolmente esigere che egli faccia uno sforzo per adempire il suo obbligo. Quest'ultima condizione è soddisfatta in concreto, poiché la madre, nata nel 1923, è ancora giovane e capace di lavorare. Come il ricorrente rettamente osserva, la Camera civile del Tribunale d'appello è incorsa in un errore manifesto, calcolando in fr. 252 il guadagno mensile della convenuta. Quest'ammontare sarebbe esatto soltanto se il mese fosse di soli 28 giorni. Calcolando in base a fr. 1,40 all'ora e per 45 ore settimanali il guadagno mensile della convenuta ammonta a fr. 273, ossia è sensibilmente Familienrecht. N° 24. 113 superiore al minimo vitale che la seconda giurisdizione cantonale ha stabilito in modo puramente teorico a circa fr. 240,50. La convenuta sarebbe adunque in grado di corrispondere un contributo per il mantenimento di suo figlio, anche se si prendessero come base i dati forniti dall'Ufficio di esecuzione di Zurigo II. Sulla scorta di queste considerazioni e avuto riguardo alla situazione modesta del padre che esercita il mestiere di muratore, appare equo che anche la madre contribuisca al mantenimento del figlio nella misura di fr. 20 al mese fino a tanto che egli avrà compiuto i dieci anni di età, e nella misura di fr. 25 dal decimo al ventesimo anno di età. Qualora però il figlio fosse in grado di guadagnarsi la vita prima di compiere i vent'anni, la madre potrà chiedere in virtù dell'art. 157 CC una modifica del giudizio (cfr. RU 55 II 13). Il Tribunale federale pronuncia: Il ricorso è accolto e la querelata sentenza 15 gennaio 1951 della Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino è annullata. Angelina Piattini div. Stoppa è condannata a versare per il mantenimento del figlio Edvino un contributo mensile di fr. 20 fino a tanto che egli avrà raggiunto l'età di dieci anni e un contributo mensile di fr. 25 dal decimo al ventesimo anno di età. 24. Urteil der II. Zivilabteilung vom 18. Mai 1951 i. S. Remund

gegen Klein. Vaterschaftsklage. Anwendbares Recht. . . Bei der Vaterschaftsklage bloss auf Vermögensleistungen 1st nach schweizerischem internationalem Privatrecht das Recht des Wohnsitzstaates des Beklagten zur Zeit der Schwängerung anwendbar. Ist der Beklagte Schweizerbürger, so hat der Richter zu prüfen, ob nach Art. 28 Ziff. 2 NAG das schweizerische Recht anzuwenden sei. Ist der Beklagte Ausländer, so kann der Richter, ohne Bundesrecht zu verletzen, ausser acht lassen, ob im betreffenden Staate Regeln (zumal nicht gesetzlich festgelegte) 8 AS 77 II - 1951

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.